

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3114

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASOLI, VISCA, CUTRERA e SANTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1991

Modifiche al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

ONOREVOLI SENATORI. – Ritenuta la necessità di apportare modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nello spirito della consultazione referendaria l'esercizio del diritto di voto deve essere disciplinato in modo tale da

consentire ai cittadini di manifestare la preferenza anche mediante l'indicazione del numero corrispondente all'iscrizione del candidato nella lista elettorale.

Al raggiungimento di tale scopo sono destinate le modifiche che si propone di apportare con il disegno di legge al citato testo unico.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 60 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 200, è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

3. La preferenza nominativa espressa per un candidato compreso in liste di altri Collegi è inefficace.

4. È, altresì, inefficace la preferenza nominativa espressa per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.

5. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ed abbia scritto la preferenza nominativa per un candidato, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito.

6. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto la preferenza nominativa per un candidato, appartenente ad una di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

7. Le preferenze nominative espresse in eccedenza sono nulle. Resta valida la prima».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 60 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis. - 1. L'indicazione della preferenza può essere fatta segnando, invece, negli appositi riquadri riportati nella parte centrale della scheda, il numero col quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito.

2. Nel caso sia stata espressa preferenza con l'indicazione del cognome e con l'indicazione del numero, prevale l'indicazione nominativa.

3. È nulla la scheda che reca una preferenza espressa mediante numero quando non sia stato indicato alcun contrassegno di lista.

4. Le preferenze espresse segnando più di un numero sono tutte nulle».

Art. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 68 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1991, n. 271, dopo le parole: «ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza», sono inserite le altre: «ovvero il numero col quale il candidato stesso è contrassegnato nella rispettiva lista».

2. Al comma 3 dello stesso articolo 68, del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Quando la scheda non contiene voto di preferenza, sul retro della scheda stessa e fuori dello spazio della lista votata viene subito impresso il timbro della sezione».